



SEDE LEGALE: via A. Doria, 17 - 12073 Ceva (CN) ABI 03425  
CAP. SOC. 25.500.000 I.V. ALBO BANCHE 1717/8 COD. FISC., P. IVA E REG. IMPRESE 00166050047  
ADERENTE AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA E AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI  
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. di Cuneo n°6641 del 02/05/1974  
tel. 0174 7241 - fax. 0174 722202 - mail: [posta@azzoaglio.it](mailto:posta@azzoaglio.it) - [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)

## CERTIFICATI DI DEPOSITO TASSO VARIABILE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.  
Via Andrea Doria 17 - 12073 - CEVA (CN)  
n. telefono e fax: 0174/724.1 - 0174/722202  
email: [posta@azzoaglio.it](mailto:posta@azzoaglio.it)  
sito internet: [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)  
Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00166050047  
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 1717/8 - Cod. ABI 03425  
Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi  
Capitale sociale al 31/12/2018 euro 25.500.000,00

### Riservato all'Offerta Fuori Sede

*(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)*

#### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:

Cognome e Nome	Telefono
Sede	E-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi  
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco

Qualifica

### CHE COS'E' IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso viene effettuato:

- per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Il trasferimento di certificati di deposito al portatore di importo complessivamente pari o superiore a **3.000,00** euro può avvenire solo per il tramite di Banche, Poste Italiane, IMEL o Istituti di pagamento (art. 49 del d.lgs. 231/2007).

La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

I **principali rischi** dei certificati di deposito risiedono:

- nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- nella variabilità del tasso di cambio, quando il deposito è in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- nella difficoltà all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- nell'utilizzo fraudolento del certificato da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.  
I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

<b>durata vincolo in mesi</b>	<b>parametro</b>	<b>spread</b>
<b>18 mesi / 24 mesi</b>	<b>80% della media aritmetica mensile dell'Euribor a 3 mesi pubblicata giornalmente da "Il Sole 24 Ore", rilevata nei 6 mesi precedenti quello di scadenza della cedola con troncamento al secondo decimale Tasso primo semestre fisso allo 0,50%</b>	
<b>Taglio minimo per entrambe le scadenze</b>		<b>500,00 euro</b>

**Sugli interessi lordi sarà applicata la ritenuta fiscale attualmente del 26,00%**

### **Periodicità di liquidazione degli interessi**

La capitalizzazione coincide con la fine della scadenza del vincolo per i certificati con cedola unica finale, mentre per quelli con cedola secondo la periodicità di liquidazione prevista (esempio trimestrale, semestrale, etc.).

### **Modalità di calcolo degli interessi:**

**Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).**

### **SPESE E COMMISSIONI**

	<b>IMPORTI MASSIMI IN EURO</b>
per accredito cedola	/
per spese di estinzione	/
per penale per estinzione anticipata	/
Pratiche di successione per singola pratica	da 15 a 100 euro in base alla complessità
Certificazioni e attestazioni diverse	da 10 a 100 euro in base alla complessità

### **ALTRI ONERI**

Imposta di bollo, tasse presenti e future **A carico del cliente**

## RECESSO E RECLAMI

## Recesso

Non è consentito il recesso dalle parti, salvo il caso in cui la banca consenta al cliente di estinguere anticipatamente il certificato.

## Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami Via A. Doria 17 - 12073 CEVA (CN) reclami@azzoaglio.it oppure a legale@pec.azzoaglio.it o a mezzo fax al n.+39 0174/722.202, ovvero in filiale, con consegna del reclamo allo sportello), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

**IMEL**

Istituti di moneta elettronica.

**Cedola**

Tagliando, da staccarsi dal certificato (se emesso in forma cartacea), all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.